ADDENDUM AL CONTRATTO CON IL FORNITORE DI SERVIZI

ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Reg. UE 2016/679

Premesso che

1. il Titolare del trattamento e il Fornitore di Servizi hanno stipulato uno o più contratti in virtù del quale il Fornitore di Servizi può Trattare determinati dati personali di interessati verso cui **G.E.S. GRUPPO EDILIZIA SPECIALIZZATA** stesso assume la veste di Titolare del trattamento, così come definito dall'art. 4 par. 7 del Regolamento UE 679/2016;
2. il presente Addendum descrive doveri, compiti e specifici requisiti aggiuntivi per il trattamento e l'eventuale trasferimento dei dati;
3. i termini del Contratto principale rimarranno in vigore e continueranno a produrre i loro effetti;
4. in caso di discordanza tra il presente Addendum e il Contratto Principale, a prevalere sarà sempre l'Addendum (salvo non sia diversamente specificato nel contratto principale).

Tutto ciò premesso e considerato

G.E.S. GRUPPO EDILIZIA SPECIALIZZATA

Titolare del Trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 4 n.10 e 29 del Regolamento UE 2016/679 e considerato che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità

NOMINA

Ragione sociale	PERVENIO SRL
P.IVA / C.F.	IT03730450362 / 03730450362
Indirizzo	Via Lodovico Antonio Vincenzi, 6 – 41124 Modena (MO) - Italia
E-mail | PEC	info@pervenio.it|perveniosrl@pec.it

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

per le attività successivamente specificate **impegnandosi a trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni emesse in materia di trattamento dei dati personali, nonché delle seguenti specifiche istruzioni.**

Descrizione attività	*Attività di consulenza in campo informatico per garantire il funzionamento, l'aggiornamento e le necessarie implementazioni del sito web aziendale*	
Trattamenti	**Trattamento**	**Finalità**
	Gestione contatti da sito web	Gestione richieste e contatti da sito web
Dati trattati	Dati comuni (anagrafici e/o di contatto)	

Trattamento di dati personali	1. La normativa in materia di trattamento dei dati personali permette al Titolare, così come definito dall'articolo 4, par. 7 del Regolamento UE 679/2016, di potersi avvalere di fornitori di servizi (cd. Responsabili esterni) per lo svolgimento di alcuni specifici trattamenti, soltanto a condizione che essi presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo da soddisfare i requisiti del presente regolamento e garantire la tutela dei diritti dell'interessato. 1. Il Titolare pertanto, nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni del Contratto principale e del presente ADDENDUM, nonché dei principi sanciti dalla normativa in vigore, incarica il Fornitore di servizi di trattare solo i dati personali necessari al completamento della prestazione pattuita. 2. L'oggetto del trattamento di dati personali si identifica con la prestazione di servizi prevista dal Contratto principale. La descrizione dettagliata del Trattamento, comprese le informazioni riguardanti la durata, la natura e la finalità dello stesso, i tipi di dati personali e le categorie di soggetti interessati vengono definiti nel Contratto principale o nel presente ADDENDUM.

Personale del fornitore di servizi	1. Il Fornitore di servizi deve garantire che il personale coinvolto nel Trattamento dei dati personali sia informato della natura confidenziale degli stessi, che abbia ricevuto un'adeguata formazione riguardo alle proprie responsabilità e che abbia firmato un accordo di riservatezza, non meno garantista rispetto al presente ADDENDUM. 2. Il Fornitore di Servizi deve adottare tutte le misure necessarie atte a garantire l'affidabilità di dipendenti, agenti o collaboratori che possano avere accesso ai dati personali trattati. 3. Il Fornitore di servizi deve infine garantire che l'accesso ai suddetti dati personali sia limitato esclusivamente a coloro che hanno la necessità di accedere ai dati personali per adempiere alle finalità individuate nel Contratto principale e nel presente ADDENDUM.
Sicurezze e verifiche	1. Il Fornitore di servizi deve adottare misure tecniche e organizzative adeguate alla tutela della sicurezza, della confidenzialità e integrità dei Dati personali, inclusa la protezione da Trattamenti non autorizzati o illegali, così da agire in prevenzione di qualsiasi violazione, in base a quanto definito dalle normative vigenti. Queste misure devono includere: a. misure atte a garantire che possa accedere ai dati solo personale autorizzato e soltanto per le finalità stabilite nel presente ADDENDUM; b. l'esecuzione di una valutazione del livello di sicurezza, in particolare di tutti i rischi associati al trattamento, inclusa la distruzione accidentale, la perdita, l'alterazione, la conservazione, l'accesso, la comunicazione non autorizzata o illegale dei Dati personali; c. la pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali; d. la capacità di garantire su base permanente la confidenzialità, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; e. la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali, in modo tempestivo, in caso di incidente fisico o tecnico; f. la creazione di una procedura per testare, determinare e valutare periodicamente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali; g. le misure volte a identificare le vulnerabilità relative al trattamento dei Dati personali nei sistemi usati per fornire i servizi al Titolare. 2. Il Fornitore di servizi accetta che il Titolare (o i suoi rappresentanti designati), con ragionevole preavviso, possa ispezionare e verificare, anche per il tramite di checklist, le installazioni necessarie allo svolgimento del trattamento assegnatogli dal Titolare, nonché le misure di sicurezza ad esse collegate, per accertarne la conformità con i termini previsti dal presente ADDENDUM. Il Fornitore di servizi lavorerà con il Titolare per ridurre e risolvere tempestivamente qualsiasi mancanza di conformità riscontrata durante le suddette verifiche. 3. Il Fornitore di servizi deve informare immediatamente il Titolare se, a suo parere, una qualsiasi sezione del presente ADDENDUM infranga il GDPR o qualsiasi altra normativa applicabile.
Sub-responsabile	1. Il fornitore di servizi può avvalersi dei servizi di un sub-responsabile solo previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del committente, nel quale va ad informarlo in merito alla scelta, aggiunta o sostituzione di qualsiasi responsabile del trattamento, dandogli così l'opportunità di valutarla, ed eventualmente opporvisi. Nel caso di specie la presente vale quale autorizzazione scritta generale. 2. Prima di consentire l'accesso, da parte del sub-responsabile, ai dati personali, il Fornitore di servizi dovrà garantire che tale soggetto sia obbligato, attraverso un contratto scritto o un altro atto giuridico a norma di legge, al rispetto degli stessi obblighi in materia di protezione dei dati indicati nel presente ADDENDUM, nonché all'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare i requisiti normativi previsti. 3. Il Fornitore di servizi è sempre considerato responsabile per gli atti e le omissioni di qualsiasi soggetto sub-responsabile da lui nominato.
Diritti degli interessati	1. Il Fornitore di servizi deve comunicare tempestivamente al Titolare il ricevimento di richieste di esercizio dei diritti da parte di uno o più interessati. Nello specifico, deve comunicare qualsiasi esercizio di diritti relativo ad accesso, rettifica, cancellazione ("diritto all'oblio"), limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento, volontà di non essere soggetto a un processo decisionale automatizzato e infine qualsiasi altra domanda riguardante il trattamento di dati personali effettuato dal fornitore di servizi secondo quanto previsto dal Contratto principale (in seguito, "richiesta dell'interessato"). 2. Tenendo conto della natura del Trattamento, il Fornitore di servizi deve assistere il Titolare per quanto possibile, per l'adempimento degli obblighi di risposta alle Richieste dell'interessato previste dalle normative e dai regolamenti applicabili in materia di protezione dei dati.
Incidente riguardante la sicurezza, violazione della sicurezza o	1. Il Fornitore di servizi deve notificare al Titolare, senza ingiustificati ritardi e, in ogni caso, entro e non oltre quarantotto (48) ore dal momento in cui ne abbia preso conoscenza, gli incidenti riguardanti violazioni delle misure di sicurezza che abbiano condotto a un qualsiasi utilizzo, distruzione, perdita, divulgazione, alterazione o accesso ai dati personali non autorizzato, accidentale o illecito. Il Fornitore di servizi in tale comunicazione dovrà fornire tutte le informazioni necessarie per consentire al Titolare di adempiere ai suoi specifici obblighi di notifica agli interessati, alle autorità governative o alle altre autorità indipendenti, come

altre violazioni	ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali. 2. Il Fornitore di servizi deve assistere il Titolare nel compimento di tutte le attività successive alla scoperta di una violazione di dati personali, ovvero, la riduzione di tutti i danni, potenziali e concreti, nonché una piena totale collaborazione durante lo svolgimento delle indagini e durante il ripristino della documentazione violata. 3. Svolti i primi necessari adempimenti, il Fornitore di servizi dovrà eseguire un'analisi delle cause che hanno portato, o quantomeno reso possibile, la violazione e, su richiesta del Titolare, condividerne con lui i risultati ed eventuali azioni correttive. 4. Il Fornitore di servizi deve fornire al Titolare tutte le informazioni aggiuntive di cui viene a conoscenza. 5. Se il Fornitore di servizi non è in grado di adempiere agli obblighi, presenti nell'Addendum, dovrà comunicarlo tempestivamente al Titolare, che avrà quindi facoltà di adottare uno o più dei seguenti provvedimenti: (i) richiedere al Fornitore di servizi di sospendere il Trattamento dei dati personali; (ii) sospendere il trasferimento di dati personali al Fornitore di servizi; (iii) chiedere la restituzione o distruzione dei Dati personali conservati; (iv) recedere dal presente ADDENDUM secondo quanto previsto dal Contratto principale.
Valutazione d'impatto della protezione dei dati e consultazione preventiva	1. Il Fornitore di servizi ha l'obbligo di fornire al Titolare assistenza per la redazione di valutazioni d'impatto, verifiche e/o certificazioni relative alla protezione dei dati. 2. Qualora dalla valutazione d'impatto circa uno specifico trattamento risultasse un rischio elevato, sarà opportuno, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento UE 679/2016, richiedere all'Autorità competente in materia di trattamento dei dati personali una consultazione preventiva. In tal caso sarà necessario che Titolare e Fornitore collaborino durante lo svolgimento del procedimento e, una volta arrivati alla pronuncia, adottino i provvedimenti consigliati dall'Autorità.
Restituzione o cancellazione di dati Personali	1. In caso di recesso o scadenza del Contratto principale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lett. g) del Regolamento UE 679/2016, il Fornitore di servizi, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali in suo possesso e relativi al trattamento, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione degli stessi. 2. Per facilitare la restituzione dei Dati personali al Titolare e per scongiurarne l'eventuale perdita, il Fornitore di servizi conserverà per un periodo di trenta (30) giorni dalla data di scadenza o di recesso del Contratto principale ("Periodo di conservazione"), i Dati personali in formati standard stabiliti.
Efficacia giuridica e risoluzione	1. Il presente ADDENDUM avrà efficacia a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e terminerà i suoi effetti nel momento in cui il Contratto principale verrà rescisso o si concluderà, salvo specifiche sezioni che per loro stessa natura avranno vigenza anche per un periodo successivo. 2. Le parti prendono atto e accettano che qualsiasi violazione del presente Addendum da parte del Fornitore di servizi costituisca una violazione del Contratto principale e in tal caso il Titolare ha facoltà di risolvere immediatamente il Contratto principale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Data Nomina: _____

Firma del Responsabile
PERVENIO SRL

_____

Firma del Titolare
G.E.S. GRUPPO EDILIZIA SPECIALIZZATA

_____